

CONSORZIO BIM ADIGE – BOLZANO

La storia del Consorzio dei Comuni è intimamente connessa a quella del Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige. Il legame è nato in base al fatto che i due consorzi, sin dal momento della loro costituzione, convivono nella stessa sede e che nella fase iniziale, almeno parzialmente, operavano tramite gli stessi organi. I due enti sono uniti anche dal comune obiettivo di rappresentare gli interessi e le esigenze dei comuni. Tuttora i due enti si riuniscono in seduta congiunta ed il Consorzio BIM Adige ricorre agli uffici ed al personale del Consorzio dei Comuni. Il Consorzio BIM Adige, a sua volta, si è sempre adoperato per fornire il massimo appoggio alle iniziative del Consorzio dei Comuni.

Il Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige fu istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale del 29 dicembre 1955, n. 126. Nel Consorzio BIM Adige sono rappresentati 113 dei 116 comuni dell'Alto Adige. Lo scopo del Consorzio BIM Adige è quello di promuovere il progresso economico e sociale delle aree montane. A tal fine amministra i sovracanonici versati dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

L'ultimo comma dell'articolo 44 della costituzione italiana stabilisce che la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. La sopraddeffta norma costituisce la base costituzionale della legislazione in materia di zone montane e in particolare della normativa che riserva un trattamento speciale ai territori interessati. Fu più che naturale allora fornire l'opportunità alla popolazione delle zone montane di trarre vantaggio dai prodotti della loro terra. La maggior parte della popolazione viveva tuttavia in povertà e non era in grado di sfruttare in misura sufficiente le loro ricchezze naturali.

Un celebre esempio è lo sfruttamento dei corpi idrici per la produzione di energia elettrica. La popolazione residente non disponeva né della necessaria conoscenza tecnica, né dei mezzi finanziari indispensabili al fine di sfruttare l'energia idrica. Essa non era nemmeno in grado di opporsi alla costruzione di centrali elettriche ed alla deviazione dei corsi d'acqua che causarono gravi danni all'ambiente naturale. Gli abitanti delle zone montane si rassegnarono ad essere defraudati dell'unica fonte di ricchezza, che veniva sfruttata altrove, nelle città e nei centri industriali dove creava lavoro e benessere.

Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici del 11 dicembre 1933 impone ai concessionari di grandi derivazioni di erogare, ad uso pubblico e direttamente dalla centrale, ai comuni rivieraschi un quantitativo di corrente elettrica equivalente ad un decimo della potenza nominale prodotta. I comuni erano tenuti a richiedere l'erogazione entro quattro anni e di sfruttare il decimo di cui sopra entro tre anni, sotto pena di decadenza del diritto. Beneficiavano delle sopraddeffte disposizioni in particolare comuni montani, spesso all'oscuro della legge pertinente e sprovvisti dei mezzi necessari per il ritiro dell'energia ad uso dell'esiguo fabbisogno proprio. Non sorprende, quindi, che neanche il 2% dei comuni di tutto il territorio nazionale era in grado di fare valere il diritto che loro spettava.

Con l'avvento dell'Italia democratica, i deputati dei comuni montani furono fermi nel rivendicare i diritti della loro popolazione, ottenendo discreti successi, in particolare la disposizione a favore dei comuni montani inserita nella costituzione. Il crescente sfruttamento dei corpi idrici ad uso industriale e la scontentezza sempre più diffusa tra gli abitanti indussero i deputati al Parlamento ad intraprendere un passo decisivo. Svolti impegnativi lavori preliminari che si protrassero oltre il previsto, nel dicembre del 1953 matura la decisione, frutto di serrati dibattiti, di approvare la legge n. 959 recante "Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1953, n. 1775, riguardanti l'economia montana".

La legge introduce il concetto di bacino imbrifero montano di cui prevede la delimitazione e stabilisce che i comuni compresi in ciascun bacino imbrifero montano siano riuniti in consorzio obbligatorio. I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere sono alimentate dal bacino, sono soggetti al pagamento di un sovracanone annuo di Lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa. Il denaro è attribuito ad un fondo comune dei consorzi, ed è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nell'area del bacino.

La legge si discosta fundamentalmente, per alcuni aspetti essenziali, dall'art. 52 del testo unico da cui è desunta. L'erogazione di un quantitativo di potenza elettrica prevista dall'art. 52 è sostituita da un corrispettivo in denaro indicato come sovracanone. Con la nuova disposizione non sono, inoltre, soltanto i comuni rivieraschi a beneficiare del sovracanone, ma tutti i comuni situati nel bacino imbrifero montano. Le entrate in tal modo generate possono essere destinate ad ogni investimento che sia atto a promuovere il progresso economico e sociale della popolazione. È invece escluso per legge l'utilizzo dei mezzi in questione per pareggiare il bilancio. Ricalcando l'art. 52 del testo unico è lasciato alla discrezionalità dei consorzi di chiedere, in sostituzione del sovracanone, la fornitura diretta di energia elettrica.

Passarono quattro anni prima che le società per la produzione di energia elettrica decisero di adeguarsi alle prescrizioni della legge. Ci volle l'impegno congiunto e determinato dei comuni montani riunitosi nell'Unione nazionale comuni e comunità montane perché si poté finalmente fare breccia nell'ostinata opposizione delle società, tramite un'intensa campagna d'informazione e con l'aiuto di legali specializzati. Le società presentarono ricorso contro la legge, ritenuta in contrasto con l'art. 3 della costituzione che afferma il principio di eguaglianza. La legge sarebbe, dunque, costituzionalmente illegittima poiché soltanto le centrali situate alle quote più elevate erano soggette all'obbligo di pagare il sovracanone e per il fatto che ne beneficiavano soltanto alcuni comuni. La corte costituzionale respinge, tuttavia, il ricorso delle società, affermando che ai comuni del bacino imbrifero montano spetta un'indennità che compensi lo sfruttamento del prodotto del loro territorio, tenendo conto del danno causato dalle derivazioni, e che ad un tale corrispettivo non è attribuibile natura tributaria.

Nel frattempo il ministero aveva determinato il perimetro dei singoli bacini imbriferi montani, secondo quanto previsto dalla legge. Furono individuati 99 bacini imbriferi montani che facevano riferimento ad un numero complessivo di 3.784 comuni su tutto il territorio nazionale. Non appena erano promulgati i decreti relativi alla

determinazione dei bacini imbriferi montani, subito scattò un susseguirsi di ricorsi presentati dalle società per la produzione di energia elettrica. I decreti del ministero furono impugnati per abuso di potere, dato che il ministro, nel delimitare i bacini, non si sarebbe attenuto ai soli aspetti tecnici. Con una sentenza successiva venivano accolti i ricorsi presentati da alcune società, con la conseguente necessità di dovere provvedere ad una nuova determinazione del perimetro dei bacini imbriferi montani.

Il denaro che inizialmente fluiva a fatica, dopo un po' di tempo non sgorgava più. Ancora una volta i consorzi ed i rappresentanti delle zone montane impegnarono tutte le loro forze e organizzarono manifestazioni di protesta su tutto il territorio nazionale, al fine di richiamare il governo ed il parlamento alle promesse date ed i concessionari ai doveri loro imposti dalla legge. Nel maggio del 1958 si tenne a Bolzano un'imponente manifestazione di protesta, alla quale parteciparono sindaci e consiglieri di tutti i comuni, deputati del parlamento e consiglieri provinciali. La protesta fece effetto e gradualmente il flusso di denaro riprendeva.

Dissipati i dubbi sulla legittimità della legge e giacché venivano contestati soltanto i perimetri dei bacini imbriferi montani e, in particolare, la determinazione dei limiti d'altitudine, si avviarono, in vista di un chiarimento definitivo, le trattative con i singoli concessionari. Travagliate e lunghe furono le negoziazioni che portarono infine agli accordi conclusi con molte delle società. All'epoca fu istituita la Federazione dei consorzi di bacino imbrifero montano. La Federbim fu creata al fine di concentrare le forze dei consorzi e rappresentarne i diritti e gli interessi nei confronti, in particolare, del neo costituito Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Merita un altro cenno la determinazione del perimetro del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige che si estende su 284 comuni appartenenti alle Province di Bolzano, Trento, Verona, Vicenza e Belluno. La delimitazione operata aveva suscitato opposizioni tra molti dei comuni interessati. Alcuni si erano dichiarati insoddisfatti perché esclusi dal perimetro, gli altri per il fatto che alcuni comuni non avessero il diritto sarebbero stati inglobati. Altri ancora rivendicavano la determinazione di propri bacini imbriferi o, in ogni modo, la costituzione di comitati di vallata. In occasione di una seduta alla quale parteciparono i rappresentanti del Consorzio dei Comuni e rappresentanti comunali del Trentino, si raggiunse un accordo di massima finalizzato all'azione congiunta contro le società idroelettriche. Allo stesso tempo i comuni venivano invitati a ritirare i ricorsi contro la determinazione dei perimetri e di promuovere, invece, la costituzione dei consorzi.

L'appena costituito Consorzio dei Comuni analizzò dettagliatamente la legge n. 959 del 1953. Il direttore fu incaricato d'avviare la costituzione del Consorzio BIM Adige di Bolzano e di elaborare una prima stesura dello statuto di cui dotarlo. In occasione di alcuni convegni ben preparati e nell'ambito di tutta una serie di manifestazioni fu possibile informare la popolazione sulla legge in questione, ottenendo, inoltre, il favore dei comuni per l'iniziativa intrapresa. Nonostante i dubbi da alcuni sollevati, fu possibile convincere i rappresentanti dei comuni ad unirsi in una ferma lotta da condurre contro le società idroelettriche, affinché queste adempissero finalmente ai doveri dalla legge loro imposti. Nel maggio del 1955 fu ultimato lo statuto e nel mese di giugno i rappresentanti comunali si riunirono in assemblea costituente. Dei 109 comuni furono 99 a firmare la dichiarazione di adesione al Consorzio BIM Adige di Bolzano. Si passò quindi ad approvare lo statuto del Consorzio BIM Adige ed ad eleggere i membri del Consiglio direttivo. Nel dicembre del 1955, la costituzione dei

consorzi di Bolzano e di Trento è approvata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, cosicché ai consorzi fu attribuita la facoltà di agire unitamente in veste di enti pubblici.

Tuttavia, andava superato un altro ostacolo, perché i comuni potessero finalmente beneficiare del denaro. La legge n. 959/1953 prevedeva, infatti, che le somme corrisposte dai concessionari fossero depositate in un fondo comune, da spartire di comune accordo tra i consorzi. Qualora i consorzi non giungessero all'accordo richiesto, la ripartizione dei mezzi sarebbe stata operata dal ministero, in rapporto alle esigenze delle singole zone ed in considerazione dei danni causati dalle derivazioni.

Come appare da questa sommaria sintesi, stabilire l'accordo tra i cinque consorzi del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige fu opera di non lieve impegno. Erano soprattutto i consorzi minori, vale a dire quelli di Verona, Vicenza e Belluno che, non avendo molto da perdere, opposero molteplici richieste. Il dibattito lungo e serrato si concluse infine con l'accordo su otto criteri da osservare per la ripartizione del denaro: numero dei comuni, numero di abitanti, estensione del bacino, popolazione dei comuni montani, popolazione ed estensione dei comuni rivieraschi, prodotto del suolo ed entrate generate dal turismo, bisogni delle amministrazioni comunali ed infine produzione di energia elettrica e provenienza dell'acqua. Al Consorzio di Bolzano fu infine accordato il 53,80% delle entrate riferite al fondo comune, risultato eccellente tenendo conto dell'atteggiamento ricattatorio dei piccoli consorzi e, inoltre, dell'influsso esercitato dall'allora ministro dell'industria originario del Veneto.

Dal risultato è desumibile, tuttavia, che non si è tenuto sufficientemente conto della produzione di energia elettrica e dei danni da essa indotti. In funzione della produzione di corrente al Consorzio di Bolzano spetterebbe, infatti, il 70% circa dei soldi che alimentano il fondo comune. Per tale motivo, gli amministratori del Consorzio di Bolzano si sono sempre adoperati perché il fattore produzione di corrente avesse più peso e aumentasse in tal modo la quota spettante al Consorzio stesso. Negli anni 1970 e 1975 furono apportate le prime modifiche che fecero salire la quota del Consorzio prima al 56% e poi al 60%. L'ultima modifica della chiave di riparto risale al 2003. Nel corso di serrate trattative, che durarono alcuni mesi e videro gli interventi della Regione Veneto e del ministero, fu ottenuto l'aumento al 65,15% della quota da destinare al Consorzio di Bolzano.

Altrettanto arduo si configurò lo sforzo volto a definire un regolamento per la ripartizione e l'utilizzo dei mezzi all'interno del Consorzio BIM Adige. Vengono espresse opinioni diverse e contrastanti. I comuni rivieraschi chiedevano che si tenesse maggiormente conto delle loro esigenze, mentre, per ovvi motivi, nessun altro comune era disposto alla rinuncia. In tale situazione la legge n. 959/1953 non si rivelò molto utile, in quanto prevede soltanto che il fondo fosse impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni e ciò in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza delle derivazioni. È di maggior ausilio l'art. 15 dello statuto consorziale che definisce i criteri e le direttive per la compilazione del programma degli investimenti.

L'art. 15 dello Statuto prevede, ai sensi della legge n. 959/1953, l'impiego dei sovracani in relazione ai bisogni delle singole zone e secondo i danni da esse subiti in conseguenza delle derivazioni. L'impiego dei mezzi, entro i limiti posti dalle

disposizioni della legge e in funzione dell'ammontare dei sovracanonici corrisposti nelle singole zone, richiede l'osservanza delle seguenti linee direttive: gli interventi vanno operati a favore di opere in luoghi e comuni che in seguito alle derivazioni soffrono nella loro struttura economica danni e disagi di qualsiasi natura, oppure opere in luoghi e comuni dai quali proviene l'acqua utilizzata dalle aziende per la produzione di energia elettrica, oppure opere in luoghi e comuni interessati da particolari esigenze di carattere sociale ed economico.

Analogamente a quanto fatto nel determinare la ripartizione tra i cinque consorzi, il riparto tra i comuni si basava su una lista di criteri. Le consultazioni si svilupparono attraverso una serie di riunioni ed infine, eseguiti innumerevoli calcoli, si addivenne alla definizione di 16 criteri che, combinati tra loro, permisero di stabilire una chiave che doveva soddisfare sia le esigenze economiche sia il fattore danno indotto dalla produzione di energia elettrica. Non sorprende per niente che non tutti i comuni erano soddisfatti del risultato raggiunto, con la conseguenza che nel corso degli anni furono apportate varie correzioni alla chiave di riparto, cosicché ben presto dei criteri originalmente adottati rimase soltanto una vaga idea. Va rilevato che il semplice riparto dei mezzi tra i comuni non è conforme agli scopi della legge n. 959/1953 e che pertanto il Consorzio definisce ogni due anni un programma degli investimenti, nel quale sono individuati i lavori da finanziare da parte dei comuni.

In base al fatto che con l'andare del tempo la situazione economica dei comuni era visibilmente migliorata, mentre i danni e svantaggi derivanti dalla produzione di corrente continuavano a gravare sui comuni rivieraschi, si operò nel 2002 un'ulteriore redistribuzione. L'occasione si era presentata con l'aumento del sovracanone. Con i mezzi supplementari, tenuto conto anche del canone rivierasco, si realizzò una compensazione a due livelli. Tra le varie zone essa teneva maggiormente conto della produzione energetica, garantendo in tal modo che il denaro corrisposto dai concessionari delle singole zone fosse impiegato, in buona parte, a favore delle zone d'origine. All'interno delle singole zone, il riparto veniva compiuto dai comuni, che pur tenendo maggiormente conto dei danni e degli svantaggi indotti dalle centrali elettriche, non trascuravano mai il principio più importante da salvaguardare: quello della solidarietà tra i comuni. La nuova redistribuzione fu approvata quasi unanimemente dall'Assemblea generale tenutasi nell'aprile del 2002.

Il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici prevede un altro canone a favore dei comuni rivieraschi: il cosiddetto canone rivierasco, del quale beneficiano soltanto i comuni situati tra la presa d'acqua e la restituzione delle singole derivazioni. L'art. 53 del testo unico stabiliva che il Ministero delle Finanze potesse fissare un nuovo canone annuo a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive Province. Il riparto del canone tra i comuni e le Province veniva determinato dal ministero, in funzione del bisogno economico e dei danni. Col tempo, l'ammontare massimo del canone fu più volte modificato.

Nella Regione Trentino-Alto Adige per parecchio tempo la disposizione non ebbe applicazione, giacché il primo Statuto di Autonomia aveva abrogato l'articolo 53 per il territorio regionale. Con l'approvazione del nuovo Statuto di Autonomia del 1972, la disposizione concernente il canone rivierasco rientra in vigore anche nella nostra Regione. Prima che le società elettriche iniziassero ad adempiere ai loro doveri, si sviluppò una lunga disputa con la Provincia ed i comuni, vertente sull'an e sul

quantum del canone, non fissati dalla legge, nonché sul riparto del canone tra Provincia e comuni rivieraschi. Con deliberazioni adottate nel 1973 e nel 1988, la Provincia rinuncia alla propria quota a favore dei comuni rivieraschi.

Un'altra pietra miliare nella storia dei consorzi fu segnata dal 1980. A causa dell'inflazione persistente, il sovracanone aveva perso valore, cosicché non risultava più sufficiente per coprire i bisogni della popolazione. Consci del fatto, i rappresentanti delle zone montane chiesero un aumento del sovracanone e l'adeguamento ai prezzi correnti. Ci vollero altri anni, prima che la richiesta avesse una maggioranza in Parlamento. Con la legge n. 925/1980 il sovracanone fu rivalutato a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale media, prevedendo inoltre la revisione biennale della misura sulla base dell'andamento del costo della vita.

La legge n. 925/1980 è importante per un ulteriore aspetto. Essa stabilisce che i canoni rivieraschi sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220. Il ministero non può quindi fissare liberamente l'an e il quantum del canone rivierasco e anche il riparto del gettito tra comuni e Provincia viene reso più agevole. Dalla legge si attinge, inoltre, che ogni biennio va provveduto alla revisione della misura degli stessi sulla base dell'andamento del costo della vita.

Approvata la legge, i consorzi, che ora godevano di entrate non indifferenti, erano finalmente in grado di adempiere il loro compito di intervenire a favore del progresso economico e sociale nelle zone montane. Nel frattempo le società idroelettriche avevano imparato a pagare più puntualmente, cosicché i consorzi potevano porre la loro pianificazione su basi solide, avendo ora a disposizione entrate sicure che da allora sarebbero perennemente cresciute. Il Consorzio BIM Adige di Bolzano, in più di 40 anni d'attività, ha fornito un contributo sostanziale alla fioritura dei nostri comuni. Si è sempre impegnato affinché i mezzi erogati fossero gestiti in modo snello e non burocratico. In merito all'impiego del denaro, ai comuni veniva lasciata la massima libertà. Una parte dei mezzi disponibili veniva comunque riservata a situazioni particolari o, in ogni caso, d'emergenza. Allo scopo di poter affrontare con maggiore efficienza le situazioni di calamità, ogni anno vengono accantonati 2 milioni di Euro, che sono attivabili entro pochi giorni e vengono concessi ai comuni nella forma di mutui di transizione a tasso zero. Negli ultimi dieci anni, il Consorzio BIM Adige di Bolzano ha erogato finanziamenti ammontanti a complessive 75 milioni di Euro a favore degli investimenti nei comuni.

Nel 1999 fu approvata la norma di attuazione in materia di energia. La norma viene accolta dai politici locali come il più grande successo dopo la chiusura del pacchetto. Per i comuni, tuttavia, la legge ben presto si trasformò in delusione. Nel giugno del 2000, la Provincia, richiamandosi all'articolo 11 comma 16 della norma di attuazione, intima i concessionari a provvedere al versamento dei sovracanoni e dei canoni rivieraschi nelle casse provinciali. La Provincia ritiene, infatti, che il trasferimento ad essa delle competenze in materia di rilascio di concessioni per le grandi derivazioni d'acqua implichi nel contempo il diritto di riscuotere i sovracanoni e canoni rivieraschi. Essa conferma successivamente le proprie posizioni, con tutta una serie di deliberazioni e leggi. I consorzi presentarono immediatamente ricorso contro le misure adottate, ma i concessionari sospesero i pagamenti ed effettuarono i pagamenti a favore della Provincia stessa. Il nostro Consorzio lotta per sopravvivere.

Per volontà della Provincia sarebbero soltanto i comuni ove si trovano i bacini artificiali e quelli rivieraschi ad avere diritto ad una parte del gettito. Ci vollero serrate trattative perché il Consorzio BIM Adige di Bolzano potesse concludere un accordo con la Provincia, in base al quale a tutti i comuni facenti riferimento al Bacino Imbrifero Montano dell'Adige venissero riconosciuti come minimo tre quarti dei sovracani e dei canoni rivieraschi incassati alla Provincia. Contemporaneamente gli altri consorzi continuano a battere la via legale appellandosi al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Nella primavera del 2002 ottengono che il Governo di Roma impugni la relativa legge finanziaria della Provincia davanti alla Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, con la sentenza del 2 dicembre 2002, dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 44 della legge provinciale n. 19/2001. Essa conferma, invece, espressamente la legittimità della legge n. 959/1953. La Corte costituzionale rileva che l'esproprio del sovracano operato dalla Provincia contrasta con i principi sanciti dalle legge statali, compromettendo, inoltre, l'autonomia finanziaria dei Comuni. La sentenza induce la Provincia a cancellare tutti i riferimenti al riguardo dalla propria legislazione ed a rimborsare ai consorzi le somme illegittimamente riscosse. Dal 2003 il gettito composto di sovracano e canone rivierasco riprende a sgorgare a beneficio dei consorzi e dei comuni.

Finite le vicissitudini durate per tre anni, il Consorzio BIM Adige, a cinquanta anni dall'approvazione della legge n. 959/1953, guarda il futuro con rinnovato ottimismo. A scapito della difficoltà e delle ripercussioni subite, gli ultimi anni sono coronati dal successo. I consorzi si presentano rinvigoriti dalla sentenza della Corte costituzionale che ha dato conferma della loro ragion d'essere e dell'importanza dei compiti a loro affidati e ne trae giovamento la naturale solidarietà tra consorzi e comuni. In occasione dell'anno della montagna e del successivo anno delle acque si ottenne una maggiore diffusione della consapevolezza, tra i deputati del Parlamento, di quanto furono importanti i consorzi e l'attività che svolgono, e infine ci fu un notevole aumento dei sovracani che risultano ora adeguati alla rivalutazione del prezzo dell'energia.

Da ultimo è opportuno fare un breve cenno all'organizzazione del Consorzio. Al Consorzio BIM Adige della Provincia di Bolzano aderiscono 113 dei 116 comuni dell'Alto Adige. Non vi partecipano il Comune di Cortina all'Adige e il Comune di Gargazzone, dato che i loro territori sono interamente situati a quote inferiori a 500 m sul livello del mare, e nemmeno il Comune di Sesto perché situato nel Bacino Imbrifero Montano della Drava.

Gli organi del Consorzio BIM Adige sono l'Assemblea generale, il Consiglio direttivo, la Giunta ed il Presidente. Ciascun comune distacca un rappresentante all'Assemblea generale. Salvo decisioni diverse del consiglio comunale, il sindaco funge da rappresentante all'Assemblea generale. Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle 6 zone che sono eletti tramite apposite assemblee zonali. Le zone di Val Pusteria, Val d'Isarco, Val Venosta e Burgraviato inviano 3 rappresentanti ciascuna, la zona Bassa Atesina-Oltreadige ha due rappresentanti, mentre quella di Bolzano ne ha uno. Ogni zona nomina, inoltre, un rappresentante supplente. Della Giunta del Consorzio BIM Adige fanno parte cinque membri del Consiglio direttivo. Eccettuata quella di Bolzano, ad ogni zona spetta un rappresentante in Giunta. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio BIM Adige sono eletti dal Consiglio direttivo. I revisori dei conti ed il segretario, invece,

sono eletti dall'Assemblea generale. Al fine dell'espletamento dei propri compiti, il Consorzio BIM Adige può avvalersi degli uffici e del personale di un altro ente idoneo.

Lo scopo del Consorzio BIM Adige, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, è quello di favorire il progresso economico e sociale della popolazione mediante l'esecuzione ed il finanziamento di determinate opere, impiegando i sovracanoni che gli sono attribuiti in base alla legge n. 959/1953. L'impiego dei mezzi per opere di pubblico interesse prende le forme dell'intervento a fondo perduto e del mutuo. A tal fine il Consorzio BIM Adige predispose ed approva piani di lavoro che individuano le opere da finanziare. Ai sensi dello statuto, il Consorzio può prestare fidejussioni, assumere mutui e prestare garanzie anche con delegazioni sui cespiti delegabili per legge. Il Consorzio può inoltre chiedere la corrente in natura al posto del sovracanone in denaro. Può inoltre assumere la produzione, la distribuzione, il trasporto, la trasformazione e la vendita della forza motrice idraulica ed elettrica, la costruzione degli impianti relativi e l'erezione e l'esercizio delle strutture per l'alimentazione della forza elettrica pubblica e privata ai sensi della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle Province o partecipare ad un ente che eventualmente venisse eretto a tali scopi.

Presidenti e Vice Presidenti del Consorzio

Dott. Valerius Dejaco	dal 1955	Dott. Karl Gartner	dal 1955
Dott. Hans Ghedina	dal 1956	Hans Kiem	dal 1956
Karl Oberhauser	dal 1969	Josef Gruber	dal 1964
Josef Gruber	dal 1974	Jakob Lechthaler	dal 1974
Fritz Dellago	dal 1975	Johann Ausserer	dal 1975
Johann Ausserer	dal 1980	Leonhard Leitgeb	dal 1980
Dott. Albrecht Plangger	dal 1995	Oswald Galler	dal 1985
		Toni Innerhofer	dal 2000
		Josef Unterhofer	dal 2005
		Robert Alexander Steger	dal 2010
		Stefan Leiter	dal 2015

Segretari del Consorzio

Dott. Anton Karner	dal 1956
Dott. Ferdinand Willeit	dal 1971
Otto Petermaier	dal 1987
Dott. Ferdinand Willeit	dal 1992
Dott. Benedikt Galler	dal 1993

Andamento del sovracanone e del canone rivierasco

dal 1954	1.300	L.			
dal 1980	4.500	L.	dal 1980	1.200	L.
dal 1982	6.052	L.	dal 1982	1.614	L.
dal 1984	8.031	L.	dal 1984	2.141	L.
dal 1986	9.500	L.	dal 1986	2.532	L.
dal 1988	10.516	L.	dal 1988	2.802	L.
dal 1990	11.767	L.	dal 1990	3.135	L.
dal 1992	13.261	L.	dal 1992	3.535	L.
dal 1994	14.521	L.	dal 1994	3.871	L.
dal 1996	15.944	L.	dal 1996	4.250	L.
dal 1998	16.677	L.	dal 1998	4.445	L.
dal 2000	17.261	L.	dal 2000	4.601	L.
dal 2002	13,00	€	dal 2002	3,50	€
dal 2003	18,00	€	dal 2003	4,50	€
dal 2004	18,90	€	dal 2004	4,72	€
dal 2006	19,62	€	dal 2006	4,91	€
dal 2008	20,35	€	dal 2008	5,09	€
dal 2010	21,08	€	dal 2010	5,27	€

Distinzione tra impianti sopra 3.000 kW ed impianti da 220 kW a 3000 kW

dal 2012	29,40 €	22,13 €	dal 2014	7,35 €	5,53 €
dal 2014	30,40 €	22,88 €	dal 2014	7,60 €	5,72 €
dal 2016	30,43	€	dal 2016	7,61 €	5,73 €

Riparto del sovracanone tra i cinque consorzi del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige

1957 (riparto provvisorio)

Consorzio di Bolzano	59,21 %
Consorzio di Trento	25,27 %
Consorzio di Verona	12,44 %
Consorzio di Vicenza	1,78 %
Consorzio di Belluno	1,27 %

ab 1958

Consorzio di Bolzano	53,80 %
Consorzio di Trento	35,00 %
Consorzio di Verona	9,33 %
Consorzio di Vicenza	1,47 %
Consorzio di Belluno	0,40 %

ab 1970

Consorzio di Bolzano	56,55 %
Consorzio di Trento	35,15 %
Consorzio di Verona	6,90 %
Consorzio di Vicenza	1,10 %
Consorzio di Belluno	0,30 %

dal 1976

Consorzio di Bolzano	60,00 %
Consorzio di Trento	32,80 %
Consorzio di Verona	5,80 %
Consorzio di Vicenza	1,10 %
Consorzio di Belluno	0,30 %

dal 2002

Consorzio di Bolzano	65,15 %
Consorzio di Trento	28,70 %
Consorzio di Verona	4,91 %
Consorzio di Vicenza	0,98 %
Consorzio di Belluno	0,26 %

dal 2008

Consorzio di Bolzano	66,15 %
Consorzio di Trento	27,77 %
Consorzio di Verona	4,75 %
Consorzio di Vicenza	1,01 %
Consorzio di Belluno	0,32 %

dal 2016

Consorzio di Bolzano	66,97 %
Consorzio di Trento	26,76 %
Consorzio di Verona	4,83 %
Consorzio di Vicenza	1,07 %
Consorzio di Belluno	0,36 %